

STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO**

**IN SEDE GIURISDIZIONALE**

***RICORSO IN APPELLO***

**L'Educandato Statale della SS. Annunziata di Firenze**, in persona del Presidente, dott. Giorgio Fiorenza, con sede in Firenze Piazzale del Poggio Imperiale n. 1, P.I. 80020110484, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Palasciano (C.F. PLSNRC62B12612S) congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Raffaele Tortorelli (C.F. TRTRFL63B24C069P) entrambi del foro Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo loro studio in Firenze viale Belfiore 33, come da mandato in allegato telematico al presente atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 5.04.2023, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi pec: [enrico.palasciano@firenze.pecavvocati.it](mailto:enrico.palasciano@firenze.pecavvocati.it) e [raffaele.tortorelli@firenze.pecavvocati.it](mailto:raffaele.tortorelli@firenze.pecavvocati.it). e al fax n. 055362136

***CONTRO***

- Ministero della Cultura, in persona del Ministro *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via Portoghesi n. 12;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via Portoghesi n. 12;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via Portoghesi n. 12;

## STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

### **E NEI CONFRONTI**

- Tenuta Valsanzibio s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata presso l'avv. Filippo Bacchetti in Roma, viale delle Milizia n. 138, pec [filippobacchetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:filippobacchetti@ordineavvocatiroma.org);
- Provincia di Lecco, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Lecco, Piazza Stazione n. 4;
- Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati;

### **PER LA RIFORMA E/O L'ANNULLAMENTO**

#### **PREVIA SOSPENSIONE**

della Sentenza del TAR per il Lazio, sede di Roma, sez. Seconda Quater, n. 01611 del 30.01.2023 (non notificata)

### **E CONSEGUENTEMENTE PER L'ANNULLAMENTO**

- della nota prot. N. 2056 del 03.06.2022, comunicata in pari data, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Luigi Scaroina del Ministero della Cultura, ha comunicato l'esclusione della domanda del ricorrente in quanto il vincolo interessante il bene oggetto dell'intervento non integrerebbe i requisiti fissati dall'Avviso in oggetto. In particolare, il bene risulterebbe interessato non da un vincolo puntuale, ma da un "vincolo paesaggistico" di area diffusa vasta nei termini sopra esposti;
- dell'Avviso Pubblico, datato 30.12.2021 del Ministero della Cultura, per la presentazione di Proposte di Intervento per il Restauro e la Valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di

## STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione Europea – NexGenerationEU;

- del Decreto n. 504 del 21.06.2022, con il quale il Segretariato Generale del Ministero della Cultura ha approvato la graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione e le graduatorie delle proposte ammesse a finanziamento, suddivise per macroaree (Centro Nord - Sud), tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell’Avviso del 30.12.2021, riportate agli allegati A, B1 e B2, parti integranti e sostanziali del medesimo decreto (Doc. n. 3);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anteriore e successivo, anche sconosciuto e, segnatamente, dei possibili provvedimenti di assegnazione delle risorse alle proposte ammesse a finanziamento e di ogni altro atto di incognita data e numero, se adottati.

### **FATTO**

L’Educandato Statale della SS Annunziata di Firenze (d’ora in poi Educandato) è un Istituto dello Stato con personalità giuridica pubblica e dipende dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il primo Statuto dell’Istituto è stato approvato con Decreto n. 396 del 02.06.1895.

Ai sensi dell’art. 27 della Legge 20.07.1962 e dell’art. 204 del D. Lgs 16.04.1994, n. 297, all’Educandato è stata concessa, in uso gratuito perpetuo, la Villa Medicea del Poggio Imperiale, con annesso Giardino Storico all’italiana, il tutto posto in Firenze, Viale del Poggio Imperiale n. 1.

## STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

La Villa è parte del sito seriale delle Ville e Giardini Medicei della Toscana ed è inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale, tutelato dall'Unesco dal 2013.

Il verde della Villa del Poggio Imperiale è costituito da un ampio parterre semiellittico antistante l'edificio e, a partire dal lato sud-ovest, da un giardino di forma quadrata; ulteriori spazi sono costituiti da tre cortili interni al corpo della Villa e da un ampio cortile posteriore. Il giardino vero e proprio è quello che si estende sul lato sud-occidentale ed è formato da un parterre e da un boschetto selvatico di lecci.

§§§§

In attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in data 30.12.2021, il Ministero della Cultura ha pubblicato un Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, per un finanziamento di € 190.000.000,00.

L'Avviso è finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione di parchi e giardini italiani, pubblici e privati, di particolare interesse culturale (artistico, storico, botanico e paesaggistico), al rafforzamento dell'identità dei luoghi, al miglioramento della qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benessere psicofisico dei cittadini, con creazione di nuovi poli e

## STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

modalità di fruizione culturale e turistica.

L'art. 3 dell'Avviso, oltre ad indicare una serie di obblighi a carico dei soggetti proponenti, stabilisce che possono presentare domanda di finanziamento:

- 1) i proprietari o possessori a vario titolo di parchi e giardini di interesse culturale di cui all'art. 1, comma 2 dell'Avviso;
- 2) i provvedimenti di tutela possono riguardare sia direttamente il giardino che l'immobile del quale il giardino è pertinenza;
- 3) nel caso di possessori o detentori, l'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento;
- 4) la dichiarazione del soggetto proponente di essere proprietario, possessore o detentore del bene oggetto dell'intervento, l'indicazione del vincolo ai sensi all'art. 1, comma 2 dell'Avviso, di essere in possesso delle qualità professionali e tecniche per la realizzazione dell'intervento, di essere a conoscenza che il Ministero della Cultura si riserva il diritto di effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, ed infine, di avviare l'intervento entro il 31.01.2023;
- 5) in sede di presentazione della domanda, il proponente deve allegare a pena di esclusione una serie di documenti, tra i quali quello che attesti e certifichi l'esistenza del vincolo di cui all'art. 1, comma 2, dell'Avviso Pubblico.

Dato il particolare e rilevante interesse culturale e storico della Villa Medicea del Poggio Imperiale e del Giardino Italiano pertinenziale, in data 14.03.2022, l'Educandato ha quindi presentato una domanda di finanziamento con prot. n. 2035258/22 per il restauro e recupero funzionale

## STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

del giardino all'italiana, Ninfeo e Selvatico della Villa del Poggio Imperiale, con una richiesta di finanziamento di € 1.757.000.000,00.

Con nota prot. n. 2056 del 03.06.2022, il Responsabile Unico del Procedimento del Ministero della Cultura, ha comunicato l'esclusione della domanda di finanziamento presentata dall'Educandato *“in quanto il vincolo interessante il bene oggetto dell'intervento non integra i requisiti fissati dall'Avviso in oggetto. In particolare, il bene risulta interessato non da un vincolo puntuale ma da un vincolo paesaggistico di area vasta nei termini sopra esposti”*.

Con PEC del 21.06.2022, l'Educandato ha proposto al Responsabile Unico del Procedimento un'istanza di riesame, sottolineando che con provvedimento del 26.06.2013, la Villa Medicea del Poggio Imperiale ed il relativo Giardino all'italiana pertinenziale era stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Unesco in ragione della Convenzione di Parigi del 16.11.1972, ratificata dall'Italia con legge 184/1977.

In ragione di tale riconoscimento, il bene è indiscutibilmente soggetto alla tutela prevista e disciplinata dalla legge 20.02.2006 n. 77 il cui titolo è *“Misure speciali di tutela e di fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientali, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO”*.

L'istanza di riesame è stata rigettata.

Avverso il provvedimento di diniego e degli atti collegati, l'Educandato ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, sede Roma (R.G. 10303/2022 – sezione Seconda Quater), chiedendone contestualmente la sospensione.

Instauratosi il contraddittorio e conclusasi la fase cautelare, all'esito

## STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

dell'udienza di merito del 17.01.2023, il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso con la sentenza n. 01611, depositata in data 30.01.2023.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, l'Educando si vede costretto a ricorrere innanzi a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato avverso la surrichiamata sentenza di primo grado, in quanto erronea ed ingiusta per i seguenti motivi.

### MOTIVI DI APPELLO

#### I

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.02.2021 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 31.05.2021 N. 77 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 16.11.1972, RATIFICATA CON LEGGE 184/1977 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 20.02.2006 N. 77.**

La sentenza impugnata è errata e ingiusta, innanzitutto, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato il primo motivo di ricorso sul presupposto che nel caso di specie non vi sarebbe un provvedimento di tutela diretta sul giardino, ovvero sull'immobile richiesto dalla *lex specialis* (Avviso Pubblico) e, viceversa, l'inserimento della Villa del Poggio Imperiale tra i beni tutelati dall'Unesco non sarebbe sufficiente e/o non

## STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

integrerebbe i requisiti previsti dal bando.

Ad avviso dell'Educando, si tratta di una interpretazione non condivisibile e soprattutto in evidente contrasto con lo spirito delle Misura volta a tutelare tutti quei beni che hanno ricevuto una particolare tutela, non solo da parte di leggi nazionali ma anche da parte di organismi internazionali, come l'UNESCO, ratificati in Italia quindi oggetto di una tutela diretta.

La missione 1, componente 3, investimento 2.3 del PNRR, approvato dal Regolamento UE 2021/20141 e definito nei termini esecutivi dal D.L. 31.05.2021 n. 77, è finalizzata alla rigenerazione ed alla riqualificazione dei parchi e giardini storici in quanto siti di bellezza e luoghi identitari per le comunità urbane.

In ragione di tale missione, il Ministero della Cultura, in data 30.12.2021 ha pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione dei parchi e giardini.

L'art. 1 del predetto Avviso, nel definire le finalità e l'ambito di applicazione, al primo comma chiarisce che *“L'Italia possiede un patrimonio vastissimo di ville, parchi e giardini storici di rilevante interesse culturale. Molti di questi luoghi, testimonianza della cultura artistica e degli interessi naturalistici dei secoli passati, **sono di tale rilevanza da essere dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, come ad esempio .....omissis..”***

Al secondo comma viene specificato che l'”Avviso è finalizzato a sostenere i progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale



## STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

*(artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D. Lgs n. 41/2004, con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della legislazione precedente (legge 364/1909; legge 778/1922; legge 1089/1939; D. Lgs 490/1999)”.*

Dalla lettura sistematica della norma, si ricava che la protezione ha per oggetto giardini e parchi che abbiano un interesse culturale, tutelati e riconosciuti come tali sia dall’Unesco, secondo la normativa di riferimento riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico, sia dalla normativa vincolistica prettamente italiana.

Tale interpretazione, oltre ad essere suffragata dal dato letterale della norma, laddove si intenda tutelare luoghi di **“tale rilevanza da essere dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità”**, trova fonte legislativa nella legge 20.02.2006 n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell’UNESCO) che all’art. 1 recita *“ I siti e gli elementi del patrimonio culturale immateriale italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale, sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977 n. 184, e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007 n. 167, sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale,*

## STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

*paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale”.*

L’art. 2 della medesima legge specifica che *“I progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti e degli elementi italiani UNESCO acquisiscono priorità qualora siano oggetto di finanziamento secondo le leggi vigenti.*

Da quanto sopra risulta evidente che i siti destinatari dei finanziamenti del PNRR sono, non soltanto quelli protetti dalla legislazione indicata al comma 2 dell’art. 1 dell’Avviso, ma anche quelli vincolati sulla base della legislazione internazionale UNESCO, indicati al comma 1 del predetto articolo. Tutela questa recepita dall’ordinamento giuridico italiano sia con la legge di ratifica ma, soprattutto, dalla legge 20.02.2006 n. 77 che, all’art. 2, definisce come prioritari i progetti di finanziamento che hanno per oggetto siti patrimonio dell’umanità.

Infine, questa prospettazione logico-giuridica trova conferma da parte dello stesso Ministero della Cultura laddove, in richieste di chiarimenti pervenute tra il 10 gennaio all’11 febbraio 2022 nella FAQ 6.2, ha chiarito che: *“L’Avviso richiama le leggi n. 364/1909, n. 778/1922, n. 1089/1939 e n. 490/1999 ma tali riferimenti sono meramente esemplificativi”.*

Se l’elencazione non è esaustiva, tra questi richiami legislativi di tutela diretta deve essere inserita anche la legge 6 aprile 1977 n. 184, che ha reso esecutiva in Italia la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

## STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

Ne deriva, quindi, che nel caso di specie, vi sarebbe anche una tutela diretta prevista dalla legge che ha reso esecutiva in Italia la Convenzione di Parigi, in ragione della quale la Villa del Poggio Imperiale ed i giardini annessi sono costituiti patrimonio dell'Umanità.

Ciò posto, il ragionamento del Giudice di prime cure appare erroneo ed ingiusto e, pertanto, la sentenza impugnata merita di essere riformata con l'accoglimento del motivo di ricorso di primo grado che ha dedotto siffatta violazione.

### II

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL COSIGLIO DEL 12.02.2021 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 31.05.2021 N. 77 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 83 D.LGS. 18.04.2016 N. 50 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 BIS, 6 E 18 LEGGE 241/90 - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

La sentenza impugnata ha rigettato anche il secondo motivo di ricorso in quanto le note dell'Agenzia delle Entrate del 03.02.2022 e la nota della Soprintendente del 10.03.2022 perseguono altre finalità e non potevano costituire il presupposto per l'attivazione del soccorso istruttorio.

Inoltre, nella domanda non vi era alcun riferimento al vincolo del 1954 ed il vincolo era architettonico

Le argomentazioni del Giudice di prime cure appaiono errate.

Innanzitutto, occorre precisare che la Villa del Poggio Imperiale ed i

## STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

giardini annessi sono di proprietà dello Stato e gestiti dal Ministero della Cultura.

Diversamente dalla interpretazione data dal Giudice di primo grado, dai due provvedimenti depositati ed allegati alla domanda di partecipazione al bando, è evidente che la Villa del Poggio Imperiale ed i giardini annessi sono beni di interesse culturale.

Questo è quello che prevede il quarto comma, dell'art. 21, d.lgs. 42/2004. Non vi è nessun procedimento amministrativo aperto e non concluso rispetto alla Villa del Poggio Imperiale ai fini di una tutela storico-culturale. Se ciò è vero *per tabulas*, il Ministero avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio in ragione di una serie di disposizioni normative e degli stessi principi alla base del PNRR.

Innanzitutto, con l'istituto del soccorso istruttorio, disciplinato dall'art. 83 del D. Lgs 50/2016 e dal D.L. 24.06.2014 n. 90, nonché dalla legge 241/90 che disciplina, tra l'altro, le regole del giusto procedimento.

Nel caso di specie, il Responsabile Unico del procedimento, sulla base degli elementi presenti nella stessa domanda, avrebbe dovuto azionare il procedimento del soccorso istruttorio previsto dall'art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici e quindi richiedere all'Educandato chiarimenti e produzioni documentali specifiche sull'esistenza del vincolo architettonico al fine di "*evitare esclusioni formalistiche e di consentire le più complete ed esaustive acquisizioni istruttorie*" ( Cfr Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2014 n. 16).

Ma vi è di più.

In ragione di quanto previsto dagli artt. 3bis e 6 della legge 241/90, il

## STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

Responsabile Unico del procedimento avrebbe dovuto e potuto accertare autonomamente e direttamente, informazioni in possesso della stessa amministrazione.

L'art. 3bis recita *“Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”*.

Mentre il comma 1, lettera b) art. 6 della legge 241/90, stabilisce che il responsabile del procedimento *“accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni e istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”*

Sulla base di tali previsioni normative è possibile affermare che vi è un vero e proprio obbligo in capo al Responsabile Unico del procedimento di acquisire tutte le informazioni possedute dalla stessa amministrazione, ove incomplete, mediante strumenti informatici e telematici al fine di conseguire maggiore efficienza dell'attività amministrativa al cui interno è da ricomprendere anche la finalità di riduzione degli oneri procedurali a carico dei privati.

Si tratta di una prospettiva comportamentale che, oltre ad avere fonte nella legislazione sopra richiamata, costituisce principio dello stesso PNRR. Infatti, nel paragrafo specificamente dedicato alla semplificazione e alla digitalizzazione nel dossier sul PNRR, pubblicato il 21.05.2021 dall'Ufficio

## STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

Studi di Camera e Senato, si legge che *“Tra le priorità, in questo ambito, vi è l’effettiva attuazione del principio once only (l’amministrazione non chiede al cittadino o all’impresa le informazioni e i dati di cui è già in possesso) attraverso l’accesso alle banche dati ai fini dell’acquisizione d’ufficio e dei controlli sulle autocertificazioni”*.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2014, ha individuato una serie di principi giurisprudenziali applicabili (diversamente da quanto sostenuto dal Ministero), sia ai contratti pubblici che ai procedimenti amministrativi comparativi ed in particolare:

- “il soccorso istruttorio consente di completare dichiarazioni o documenti già presenti solo in relazione a requisiti soggettivi di partecipazione dell’impresa;
- il soccorso istruttorio ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra solo una delucidazione, ovvero aggiornamento; in tal caso non si sta discutendo della esistenza del requisito, ma soltanto di una (consentita) precisazione che non innova e non altera la par condicio e la legalità della gara, avendo ad oggetto un fatto meramente integrativo, da un punto di vista formale, di una situazione sostanzialmente già verificatasi ed acquisita”

In ragione di quanto sopra, il Responsabile Unico del procedimento con una semplice attività istruttoria endogena attraverso gli strumenti informativi, avrebbe potuto accertare, anche in ragione della documentazione allegata alla domanda, che sulla Villa del Poggio Imperiale è esistente e costituito un vincolo architettonico (definito tale nella scheda prodotta) come da

## STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

provvedimento n. 34 del 05.01.1954 ex lege 1089/1939 il cui titolo è:  
“*Tutela delle cose di interesse artistico e storico*” e quindi non si tratta di  
un semplice vincolo architettonico.

In ragione del soccorso istruttorio, il Ministero aveva ed ha il dovere di  
accertare e verificare la specifica tutela della Villa del Poggio Imperiale  
sulla base del Provvedimento emesso dallo stesso ministero n. 34 del 1954.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Le argomentazioni sin qui esposte ed alle quali il ricorrente si riporta,  
attestano la sussistenza del doppio requisito del *fumus boni iuris* e del  
*periculum in mora*.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, la ricorrente, nelle more del  
giudizio di merito, si vedrebbe irrimediabilmente pregiudicata la possibilità  
di accedere ad un finanziamento e, quindi, di poter realizzare un particolare  
ed importantissimo intervento rilevante per la città di Firenze ma ancor di  
più per gli studenti che frequentano le scuole secondarie presso la Villa  
Medicea del Poggio Imperiale.

Sul punto si precisa che dei 290 milioni stanziati solo una parte sono stati  
assegnati, mentre rimangono ancora da destinare ai vari progetti oltre  
140.000.000,00.

L'accoglimento dell'istanza cautelare sarebbe poi funzionale alla  
immediata fissazione dell'udienza di merito, secondo quanto previsto dal D.  
L. 16.06.2022 n. 68, nel caso di controversie ad oggetto finanziamenti del  
PNRR.

Si confida, pertanto, nell'accoglimento dell'istanza cautelare.

### **DOMANDA RISARCITORIA**

## STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

Si formula sin d'ora domanda di risarcimento danni nell'ipotesi in cui nelle more del giudizio di merito, le risorse di cui all'Avviso non fossero più disponibili in quanto già collocate attraverso la definizione e stipula dei relativi contratti con i progetti ammessi a finanziamento.

La domanda risarcitoria corrisponde all'importo del finanziamento richiesto, con riserva sul punto della relativa attività istruttoria.

### **ISTANZA ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI**

Si è provveduto a notificare il ricorso a tre controinteressati ma, in considerazione del numero rilevante degli stessi rispetto ai provvedimenti impugnati, si chiede ai sensi dell'art. 41 CPA, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, secondo le modalità che saranno indicate.

#### **P.Q.M.**

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato, disattesa ogni contraria eccezione, accogliere il presente ricorso in appello e, previo accoglimento della misura cautelare, riformare e/o annullare la sentenza impugnata resa inter partes dal TAR Lazio, sede Roma, seconda quater, n. 01611 del 30.01.2023, non notificata e conseguentemente:

in via principale annullare i provvedimenti impugnati.

In via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso e dell'annullamento degli atti impugnati, si chiede la condanna del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Economia e Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, al risarcimento del danno nella misura del finanziamento richiesto e quindi per €



STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

1.757.000.000,00, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia ed accertata a seguito di espletanda consulenza.

Si produce copia autentica della sentenza n. 01611 del 30.01.2023 TAR Lazio, sede Roma , seconda quater.

Con vittoria delle competenze professionali.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminato e quindi il contributo unificato è pari ad € 965,00.

Con ossequio.

Firenze, 27 aprile 2023

(Avv. Enrico Palasciano)

(Avv. Raffaele Tortorelli)

STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136